



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 1 (Allegato 8)

ALLEGATO 8

REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI, SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITA' PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 2 e 4 del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i documenti seguenti, li trasmette senza ritardo alla parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico:

- a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 1;
 - b) l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;
 - c) la determinazione del convenuto di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2;
 - d) la presentazione della domanda di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale);
 - e) le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell'articolo 3 del presente allegato;
 - f) i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e
 - g) le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4 del presente allegato, il tribunale puo' decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1 presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo. Cio' puo' comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di

cui all'articolo 5 del presente allegato.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

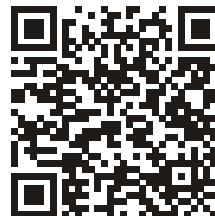
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Partizione	Allegato 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/allegato-8-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it